



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Costituzionale approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 dicembre 2021 con 43 voti favorevoli:

LEGGE COSTITUZIONALE 7 DICEMBRE 2021 n.1

LA MAGISTRATURA. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Art. 1

(Principi generali)

1. Gli organi del Potere giudiziario esercitano le loro funzioni secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese. Soggetti alla legge soltanto e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente, vengono chiamati e permangono nelle loro funzioni per competenza professionale, obiettività ed imparzialità.

2. Conformemente agli Statuti ed alla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, i Magistrati esercitano le funzioni giudiziarie e svolgono i compiti istituzionali loro affidati nell'interesse dello Stato di diritto e senza vincolo di subordinazione. Essi sono responsabili in base alla legge.

3. Ai Magistrati, vincolati ai doveri e titolari dei diritti indicati dalla legge, spettano le particolari garanzie di indipendenza, personali, economiche e di *status* previste dalla legge e dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario. È responsabilità dello Stato e di ciascun giudice promuovere e salvaguardare l'indipendenza della Magistratura.

Art. 2

(Organi del potere giudiziario)

1. Gli organi del potere giudiziario hanno, di regola, carattere monocratico e si distinguono soltanto in ragione delle funzioni che ricoprono, senza alcuna gerarchia tra essi.

2. I Magistrati si suddividono in Magistrati di carriera e per specifico incarico.

3. Sono Magistrati di carriera: il Commissario della Legge e l'Uditore Commissariale. I Commissari della Legge e gli Uditori Commissariali sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle loro funzioni e competenze.

4. Sono Magistrati per specifico incarico: il Giudice per la Terza istanza, il Giudice per i Rimedi Straordinari e il Giudice per la Responsabilità civile dei Magistrati.

5. I Giudici d'Appello sono Magistrati di carriera o per specifico incarico a seconda che siano nominati per progressione di carriera o per concorso. I Giudici d'Appello, ferma restando la loro assegnazione al settore civile e amministrativo o a quello penale, possono reciprocamente sostituirsi l'uno con l'altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi.
6. Sono organi del potere giudiziario anche il Procuratore del Fisco e il Magistrato Dirigente, negli specifici casi e nei limiti in cui la legge attribuisce loro funzioni giudiziarie.
7. Fa parte della giurisdizione ordinaria la Corte del Trust, che è regolata da apposita legge costituzionale.

Art. 3

(Competenze dei Giudici per la terza istanza e dei Giudici per i rimedi straordinari)

1. Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia civile spetta la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione civile ed amministrativa; al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia penale compete la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione penale. Sulle ricusazioni e sulle istanze di astensione proposte in pendenza di giudizio di ricusazione decide il Giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento in cui le relative istanze sono presentate.
2. I Giudici per la terza istanza si sostituiscono tra loro in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento di uno di essi; parimenti, e nelle stesse ipotesi, si sostituiscono tra loro i Giudici per i rimedi straordinari.
3. I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari si avvalgono per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale. I ricorsi, le istanze e le decisioni sono depositate nella Cancelleria presso cui è iscritto il relativo procedimento.
4. Al Giudice per la terza istanza spetta la decisione sulla eccezione declinatoria del foro nei giudizi civili, sulla terza istanza nei giudizi civili ed amministrativi. Il Giudice per la terza istanza decide, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell'ambito dei procedimenti penali, anche riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali, nonché sulla esecuzione della pena.
5. Al Giudice per i rimedi straordinari compete la decisione sui conflitti tra le giurisdizioni amministrativa, civile e penale, sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e sui ricorsi per *restitutio in integrum* nei giudizi civili, nonché sulla ricusazione dei Magistrati e sulle istanze di astensione proposte in pendenza del giudizio di ricusazione.
6. Ai procedimenti ed ai giudizi di competenza dei giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari si applicano le disposizioni processuali vigenti, ivi comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n.55 in quanto compatibili.
7. Il Giudice di terza istanza e il Giudice per i rimedi straordinari sono tenuti ad astenersi e possono essere ricusati dalle parti nei casi previsti dalla legge. Sulla ricusazione e l'astensione del giudice per la terza istanza decide il giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento nel quale l'istanza è avanzata.
8. Sulla astensione e la ricusazione dei Giudici per i Rimedi Straordinari e dei Giudici per l'Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, in composizione monocratica. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione o di ricusazione, il procedimento è trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale all'altro giudice esercente le stesse funzioni giurisdizionali di quello ricusato.

Art. 4

(Competenze dei Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati)

1. I Giudici per l'azione di responsabilità civile sono nominati due per il primo grado, uno per l'appello e uno per la terza istanza, con i relativi supplenti che subentreranno nella trattazione delle cause in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento dei titolari.

2. L'azione di responsabilità civile dei Magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l'azione di responsabilità civile. I Giudici per l'azione di responsabilità civile sono inoltre competenti a giudicare su un procedimento civile, penale o amministrativo, qualora tutti i competenti giudici si siano legittimamente astenuti o siano stati legittimamente ricusati o comunque non possano più giudicare per essersi già pronunciati.

Art. 5

(Il Procuratore del Fisco)

1. Il Procuratore del Fisco è garante della legalità e della regolarità del processo penale, vigila sulla correttezza formale degli atti e sull'esatta applicazione della legge ed esercita le funzioni che la legge gli attribuisce.

2. Il Procuratore del Fisco è nominato in via prioritaria e preferenziale per carriera interna. In mancanza di candidati idonei, la selezione viene effettuata esternamente tra candidati che abbiano i requisiti per coprire il posto di Commissario della Legge per selezione esterna.

3. Il Procuratore del Fisco è tenuto all'osservanza dei doveri ed è soggetto alla disciplina delle incompatibilità e della responsabilità, civile e disciplinare, dei Magistrati.

4. Il Procuratore del Fisco è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Magistrato Dirigente.

Art. 6

(Reclutamento – Requisiti)

1. L'Uditore Commissariale viene reclutato per concorso tra i laureati in giurisprudenza, cittadini o residenti a San Marino, con età inferiore ai 35 anni.

2. Il Commissario della Legge viene reclutato in via prioritaria per selezione interna tra gli Uditori Commissariali con almeno quattro anni di servizio che hanno superato la seconda valutazione di professionalità. In mancanza di candidati idonei la selezione viene effettuata esternamente tra i Magistrati che hanno maturato almeno otto anni di esperienza all'estero, gli avvocati o docenti universitari in materie giuridiche che svolgono la professione o l'insegnamento da almeno otto anni e hanno un'età minima di 35 anni.

3. Il Giudice d'Appello viene reclutato in via prioritaria per selezione interna tra i Commissari della Legge con almeno dieci anni di servizio a seguito di valutazione di professionalità. Si dà luogo a reclutamento per concorso esterno se vi è mancanza di candidati idonei. In tal caso la selezione viene effettuata tra i Magistrati che hanno maturato almeno quindici anni di esperienza all'estero, gli avvocati o docenti universitari in materie giuridiche che svolgono la professione o l'insegnamento da almeno quindici anni e hanno un'età minima di 45 anni.

4. Il Giudice per la Terza Istanza, il Giudice per i rimedi straordinari ed il Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati sono reclutati tra coloro che hanno svolto per venti anni il ruolo di magistrato, avvocato o professore universitario e godono di chiarissima fama. Sono nominati dal Consiglio Giudiziario, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, per la durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta per cinque anni.

Art. 7

(Reclutamento – Procedura)

1. La procedura di reclutamento dei Magistrati è avviata su istanza del Magistrato Dirigente al Consiglio Giudiziario. Il Magistrato Dirigente, nell'istanza, specifica il numero dei posti da coprire nei rispettivi ruoli e le modalità di reclutamento. Il Consiglio Giudiziario, ricevuta l'istanza del Magistrato Dirigente, la accoglie o la respinge. Se accolta, il Consiglio Giudiziario manda la proposta motivata di avvio dei reclutamenti, indicante le modalità di reclutamento e il numero dei posti da coprire nei rispettivi ruoli, al Consiglio Grande e Generale.

2. Il Consiglio Grande e Generale approva o respinge la proposta di reclutamento.

3. Se la proposta è approvata, il Consiglio Giudiziario procede al reclutamento.

4. La valutazione di professionalità dei candidati è effettuata dal Consiglio Giudiziario che:
- a) in caso di carriera interna richiede apposita relazione al Magistrato Dirigente;
 - b) in caso di reclutamento per concorso esterno nomina una Commissione Giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti fra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto, anche esterne alla Magistratura sammarinese oppure fra i Magistrati per specifico incarico. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri della Repubblica.

5. Compiute le valutazioni di professionalità, il Consiglio Giudiziario, con provvedimento motivato, nomina i Magistrati selezionati. Il Magistrato nominato giura nelle mani della Reggenza. Nel caso di progressioni di carriera non si fa luogo a un nuovo giuramento e la nomina ha effetto immediato.

6. Nel caso di nomina per carriera interna dei Giudici d'Appello e dei Commissari della Legge, la valutazione della professionalità necessaria per la copertura del posto deve tenere in considerazione i seguenti criteri.

- a) Per i Giudici d'Appello:
 - esperienza specifica nel settore interessato alla copertura del posto;
 - comprovata professionalità e conoscenza del diritto, con specifico riferimento al settore interessato alla copertura del posto, anche con riguardo ai titoli posseduti;
 - equilibrio nelle decisioni, inteso quale corretto bilanciamento degli interessi in gioco, e adeguata considerazione dei diritti delle parti;
 - efficienza nell'organizzazione del lavoro giudiziario;
 - puntualità nelle decisioni e nei provvedimenti.

L'anzianità di servizio viene in considerazione esclusivamente nei casi in cui si tratta di scegliere tra candidati che hanno ottenuto una valutazione paritetica sulla base dei criteri sopra indicati.

- b) Per i Commissari della Legge:
 - esperienza pratica in tutti i settori della giurisdizione;
 - comprovata professionalità e conoscenza del diritto;
 - attitudine all'assunzione della responsabilità della funzione giudicante;
 - equilibrio e adeguata considerazione nei provvedimenti dei diritti delle parti;
 - comportamenti rispettosi della funzione degli avvocati, dei periti, degli ausiliari, dei cancellieri e del personale;
 - efficienza e puntualità nell'organizzazione del lavoro.

L'anzianità di servizio viene in considerazione esclusivamente nei casi in cui si tratta di scegliere tra candidati che hanno ottenuto una valutazione paritetica sulla base dei criteri sopra indicati.

7. Nel caso di concorso esterno, i Commissari della Legge sono nominati a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti alla Commissione Giudicatrice di cui al comma 4, lettera b). La valutazione delle prove deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza del diritto sammarinese;
- attitudine all'apprezzamento dei fatti, al ragionamento probatorio e per principi, familiarità con le tecniche dell'interpretazione.

8. Gli Uditori Commissariali sono nominati a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti alla Commissione Giudicatrice di cui al comma 4, lettera b).

La valutazione delle prove deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza del diritto sammarinese;
- attitudine all'apprezzamento dei fatti, al ragionamento probatorio e per principi, familiarità con le tecniche dell'interpretazione.

9. Nel caso di concorso esterno dei Giudici d'Appello la valutazione comparativa dei candidati, avanti alla Commissione Giudicatrice di cui al comma 4, lettera b), è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza del diritto sammarinese;

- competenza nel settore di impiego;
- esperienze pratiche.

La valutazione è effettuata sulla base del *curriculum vitae*, dei titoli e delle pubblicazioni.

10. La valutazione comparativa dei candidati, avanti alla Commissione Giudicatrice di cui al comma 4, lettera b), per la nomina dei Giudici per la Terza Istanza, per i Rimedi Straordinari e per la Responsabilità Civile deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza del diritto sammarinese;
- competenza nel settore di impiego;
- esperienze pratiche.

La chiarissima fama è valutata sulla base del *curriculum vitae*, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 (*Carriera*)

1. L'Uditore Commissariale è soggetto a due distinte valutazioni di professionalità. Trascorso un periodo di prova di due anni dal giuramento è soggetto ad una prima valutazione di professionalità, in cui sono valutate le capacità di affrontare e risolvere in autonomia questioni teorico-pratiche. Se l'Uditore Commissariale supera la prima valutazione può accedere, dopo ulteriori due anni, al secondo periodo di prova. Nella seconda valutazione di professionalità l'Uditore Commissariale deve dimostrare di saper gestire autonomamente l'istruttoria di un procedimento preparandolo per la sua definizione. Se non supera la seconda valutazione, questa può essere ripetuta dopo un anno. Qualora la nuova valutazione non abbia esito positivo, l'Uditore Commissariale cessa dalle sue funzioni.

2. Superate le due valutazioni di professionalità, l'Uditore Commissariale:

- a) viene immesso nei turni di reperibilità del settore cui è assegnato, percependo la relativa indennità di legge;
- b) ha diritto al percepimento di un quinto dell'indennità di giudizio prevista per i Commissari della Legge;
- c) può partecipare alla selezione per carriera interna da Commissario della Legge.

3. L'Uditore Commissariale che sia in servizio da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, non soggiace alle valutazioni di cui al precedente comma 1, e pertanto d'ufficio:

- a) viene immesso nei turni di reperibilità del settore cui è assegnato, percependo la relativa indennità di legge;
- b) ha diritto al percepimento di un quinto dell'indennità di giudizio prevista per i Commissari della Legge;
- c) può partecipare alla selezione per carriera interna da Commissario della Legge.

4. Il Magistrato che progredisce nella carriera non è soggetto ad alcun periodo di prova.

5. I Magistrati che, a seguito di progressione di carriera, sono sottoposti a periodo di prova al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati a tempo indeterminato.

6. Il Commissario della Legge e il Giudice d'Appello reclutati per concorso esterno sono soggetti ad un periodo di prova di tre anni, all'esito del quale sono confermati o meno dal Consiglio Giudiziario. La conferma avviene all'esito della valutazione di professionalità, che deve dare conto della piena conoscenza del diritto sammarinese e della capacità di gestione dei casi assegnati durante il periodo di prova, in termini di prontezza, qualità ed efficacia.

7. La procedura di valutazione della professionalità deve garantire il contraddittorio con il Magistrato interessato.

Art. 9 (*Durata e vicende del rapporto*)

1. I Magistrati di carriera, una volta superato il periodo di prova, permangono nelle loro funzioni sino al compimento del settantesimo anno di età.

2. I Magistrati non possono essere rimossi dal loro incarico, salvo i casi di raggiungimento dell'età pensionabile, di destituzione conseguente all'accertamento della responsabilità disciplinare

o di sopravvenuta incapacità permanente allo svolgimento delle funzioni, che è accertata dal Consiglio Giudiziario nel contraddittorio con il Magistrato.

3. I Magistrati di carriera che hanno esercitato funzioni giudiziarie per almeno dieci anni possono chiedere, per gravi motivi personali o familiari, di essere trasferiti nella Pubblica Amministrazione. Sulla richiesta decide il Consiglio Giudiziario. Nel caso in cui il Consiglio Giudiziario accolga la richiesta, il Congresso di Stato delibera la collocazione del Magistrato.

4. I Magistrati di carriera sono soggetti a valutazioni di professionalità ogni cinque anni, con riguardo ai profili dell'equilibrio, della produttività e delle qualità professionali dimostrati nell'esercizio dell'attività giudiziaria. La valutazione viene effettuata dal Consiglio Giudiziario, sulla base di una motivata e documentata relazione del Magistrato Dirigente e in contraddittorio con il Magistrato interessato.

Art. 10 (Incompatibilità)

1. Ai Magistrati è vietato l'esercizio di ogni forma di attività politica e sindacale e comunque di pubblica manifestazione di sostegno o avversione ad una persona o ente che svolga attività politica o sindacale.

2. Ai Magistrati è vietata l'appartenenza e la partecipazione alle attività di associazioni segrete, comunque denominate, anche se costituite ed operanti all'estero. Ai fini del presente articolo sono associazioni segrete quelle di cui all'articolo 2 della Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.2.

3. E' incompatibile con il ruolo di Magistrato l'assunzione di qualunque successivo incarico che preveda il giuramento di fedeltà ad altro Stato diverso dalla Repubblica di San Marino.

4. I Magistrati di carriera non possono esercitare la professione di avvocato o notaio, né possono esercitare attività commerciali o industriali, assumere cariche di amministratore e di sindaco in società, assumere altri impieghi, pubblici o privati, nel territorio della Repubblica o all'estero. Sono escluse le attività accademiche o d'insegnamento, purché compatibili con l'impegno e i doveri dell'ufficio di Magistrato.

5. I Magistrati per specifico incarico non possono assumere cariche di amministratore e di sindaco in società nel territorio della Repubblica o all'estero. Essi non possono esercitare la professione di avvocato o notaio, né possono esercitare attività commerciali o industriali, assumere altri impieghi pubblici o privati nel territorio della Repubblica. Sono escluse le attività accademiche o d'insegnamento, purché compatibili con l'impegno e i doveri dell'ufficio di Magistrato.

6. I Magistrati, ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, possono assumere altri incarichi esclusivamente nel rispetto delle esigenze dell'ufficio e previa comunicazione al Consiglio Giudiziario.

7. Le incompatibilità cessano al termine dell'incarico.

8. Ai Magistrati di carriera che cessano dall'incarico è vietato l'esercizio dell'attività forense nel territorio della Repubblica per i due anni successivi.

9. I Magistrati hanno l'obbligo di dichiarare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente ogni due anni, l'assenza di cause di incompatibilità o di comunicarne immediatamente l'esistenza al Consiglio Giudiziario.

10. Il Consiglio Giudiziario è competente ad accertare in ogni momento lo stato di incompatibilità dei Magistrati sulla base di una relazione del Magistrato Dirigente.

Art. 11 (Responsabilità civile)

1. Chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche derivanti dalla ingiusta privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità civile l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatti salvi i casi di cui al comma 5 e i casi di dolo.
3. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del Magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto stesso, la parte ha presentato l'istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in cancelleria.
4. Se il termine non è previsto debbono in ogni caso decorrere inutilmente novanta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.
5. Costituiscono colpa grave:
 - a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
 - b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
 - c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
 - d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
6. L'azione di risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dell'Eccellentissima Camera in persona dei Sindaci di Governo entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel quale l'evento dannoso si è verificato. L'atto introduttivo deve essere depositato presso la Cancelleria Civile del Tribunale.
7. Entro un anno dall'avvenuto risarcimento del danno lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del Magistrato il cui provvedimento o la cui violazione ha procurato il danno. In sede di rivalsa il Magistrato, la cui responsabilità sia stata accertata, può essere condannato al risarcimento del danno per un importo massimo pari ad una annualità della sua retribuzione netta. Tale limite è escluso se il fatto è stato commesso con dolo.
8. Il Magistrato il cui provvedimento è oggetto di giudizio può intervenire in ogni fase e grado del procedimento. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il Magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio.
9. L'azione viene promossa avanti i Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati. Il procedimento si svolge con le norme della procedura ordinaria.
10. La sentenza definitiva viene trasmessa al Magistrato interessato, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Consiglio Giudiziario per la presa d'atto.

Art. 12

(Doveri dei Magistrati - Responsabilità disciplinare)

1. I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità, agire ed apparire agire liberi da qualsiasi influenza indebita sui procedimenti giudiziari. Nell'espletamento dell'incarico devono manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio, tenere un'irreprensibile condotta civile e morale, tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone in uguaglianza, rispettando la loro dignità. Hanno l'obbligo di trattare ogni causa con prudenza e diligenza. Essi inoltre devono:
 - applicare le leggi interpretandole nel rispetto della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese;
 - agire sempre in maniera indipendente e imparziale, assicurando che sia data equa udienza a tutte le parti e, se del caso, illustrando le questioni procedurali;
 - trattare ogni procedimento con diligenza ed entro il termine previsto dalla legge ovvero, in assenza di esso, entro un termine ragionevole;
 - decidere sugli affari loro affidati, astenendosi dal giudicare o rifiutare di pronunciare se sussistano valide ragioni stabilite dalla legge, e solo in quei casi;
 - motivare le sentenze e gli altri provvedimenti per cui l'ordinamento preveda la motivazione in linguaggio che sia chiaro e comprensibile;
 - incoraggiare, nei casi previsti dalla legge, le parti a raggiungere una composizione amichevole;

- aggiornarsi con regolarità e ampliare il proprio bagaglio professionale.
2. I Magistrati di carriera partecipano attivamente alle riunioni organizzative indette dal Magistrato Dirigente e assicurano la loro costante presenza in Tribunale.
 3. La responsabilità disciplinare del Magistrato consegue alla violazione con dolo o colpa grave dei suoi doveri o se egli tenga, in ufficio o fuori, una condotta che, per la sua obiettiva gravità, lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario.
 4. Costituiscono specifici illeciti disciplinari le seguenti condotte realizzate con dolo o colpa grave dal Magistrato nell'esercizio delle funzioni:
 - mancata comunicazione al Consiglio Giudiziario della sussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario;
 - indebita interferenza nell'attività giurisdizionale di altro Magistrato ed omessa comunicazione al Magistrato Dirigente, da parte del Magistrato destinatario, dell'avvenuta interferenza;
 - compimento di condotte integranti responsabilità civile del Magistrato;
 - reiterata o grave inosservanza delle disposizioni sui carichi di lavoro adottate dal Magistrato Dirigente;
 - sottrazione reiterata ed ingiustificata all'attività di servizio e reiterata inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile nel turno di propria competenza;
 - divulgazione, anche colposa, di atti del procedimento coperti da segreto e di cui sia previsto il divieto di pubblicazione;
 - rilascio di pubbliche dichiarazioni o interviste circa i fatti oggetto dei procedimenti a lui assegnati, salvo espressa autorizzazione da parte del Magistrato Dirigente.
 5. Costituiscono inoltre specifici illeciti disciplinari le seguenti condotte realizzate dal Magistrato fuori dall'esercizio delle proprie funzioni:
 - assunzione di incarichi extragiudiziari incompatibili con il ruolo ricoperto oppure, benché compatibili, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Giudiziario;
 - sfruttamento della carica di Magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o altri o per arrecare un danno ingiusto a terzi;
 - frequentazione o intrattenimento di rapporti di affari con persona sottoposta a procedimento penale assegnato al Magistrato o condannata per misfatti puniti con la prigionia superiore al secondo grado o sottoposta a misura di sicurezza;
 - partecipazione o appartenenza ad associazioni segrete.
 6. Sussiste infine la responsabilità disciplinare del Magistrato a seguito del compimento di fatti integranti misfatti punibili con la prigionia di grado non inferiore al secondo, qualora sia intervenuta sentenza definitiva di condanna o di proscioglimento per sussistenza di una causa di estinzione del reato.
 7. Costituiscono specifici illeciti disciplinari del Magistrato Dirigente le seguenti condotte, caratterizzate da dolo o colpa grave:
 - mancata comunicazione all'organo competente di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari, compiuti da Magistrati;
 - grave violazione dei principi costituzionali in materia di ordinamento giudiziario nella redazione delle disposizioni sull'assegnazione dei carichi di lavoro;
 - indebita interferenza nel merito dell'attività giudiziaria esercitata dai Magistrati;
 - grave travisamento dei fatti nella predisposizione delle relazioni propedeutiche agli avanzamenti di carriera, al superamento del periodo di prova ed alle valutazioni periodiche di professionalità dei Magistrati.
 8. Nessun Magistrato può essere destinatario di una sanzione disciplinare per la violazione di un dovere non previsto al momento in cui il fatto contestato si è verificato.
 9. Le sanzioni disciplinari vanno applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità e sono, in ordine crescente di afflittività: l'ammonizione, la censura, la sospensione della retribuzione e la destituzione. L'ammonizione e la censura consistono nella contestazione scritta di un comportamento tenuto dal Magistrato; la sospensione della retribuzione consiste nell'applicazione di una multa parametrata sullo stipendio del Magistrato e può essere applicata per un importo pari ad una somma da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180

giorni della retribuzione netta fatto salvo l'importo dell'assegno alimentare; la destituzione consiste nella risoluzione del rapporto e nella cessazione dalle funzioni.

10. Si applica la sanzione dell'ammonizione alla violazione da parte del Magistrato dei doveri di ufficio di cui al presente articolo che non sono così gravi da essere passibili di censura.

11. Si applica una sanzione non inferiore alla censura in caso di:

- violazione dei doveri previsti dal comma 1 e compimento di condotte che integrano la responsabilità civile del Magistrato, nel caso in cui tali comportamenti abbiano arrecato un ingiusto danno o un indebito vantaggio ad una delle parti;
- mancata comunicazione, da parte del Magistrato destinatario, di avvenute interferenze nella propria attività giurisdizionale da parte di altro Magistrato;
- sottrazione reiterata ed ingiustificata all'attività di servizio ed inosservanza reiterata dell'obbligo di rendersi reperibile nel turno di propria competenza;
- divulgazione non colposa di atti del procedimento coperti da segreto e di cui sia previsto il divieto di pubblicazione;
- assunzione di incarichi extragiudiziari incompatibili con il ruolo ricoperto oppure, benché compatibili, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Giudiziario.

12. Al Magistrato Dirigente si applica una sanzione non inferiore alla censura in caso di:

- grave travisamento dei fatti nella predisposizione delle relazioni per gli avanzamenti di carriera, per il superamento del periodo di prova e per le valutazioni periodiche di professionalità dei Magistrati;
- mancata comunicazione all'organo competente di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari, compiuti da Magistrati del Tribunale.

13. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione della retribuzione in caso di:

- interferenza del Magistrato o del Magistrato Dirigente nel merito dell'attività giurisdizionale svolta da altro Magistrato;
- assunzione di incarichi extragiudiziari incompatibili con il ruolo ricoperto oppure, benché compatibili, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Giudiziario, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto risulti particolarmente grave;
- sfruttamento della carica di Magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o altri;
- compimento di fatti integranti misfatti punibili con la prigionia di grado non inferiore al terzo, qualora sia intervenuta sentenza definitiva di condanna o di proscioglimento per sussistenza di una causa di estinzione del reato.

14. Si applica la sanzione della destituzione al Magistrato:

- che sia riconosciuto colpevole di sfruttamento della carica al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o altri o per arrecare un danno ingiusto a terzi, quando il fatto risulti di particolare gravità;
- per il quale sia accertato che abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, a condizioni anomale e di eccezionale favore, prestiti o agevolazioni da soggetti che il Magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti civili e penali dallo stesso trattati, dai difensori di costoro, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
- che incorre nell'interdizione dai pubblici uffici di grado non inferiore al quarto in seguito a condanna definitiva;
- che incorre in una condanna definitiva, per la commissione di un misfatto, a pena detentiva non inferiore a un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa condizionalmente o per la quale sia stata revocata la sospensione;
- che sia prosciolto definitivamente per l'intervento sopravvenuto di una causa di estinzione del reato, quando in sentenza sia stato comunque accertato che ha commesso un misfatto punibile con la prigionia di grado non inferiore al terzo.

15. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave. Quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno afflittiva se i fatti contestati non sono particolarmente gravi.

16. Non sussiste illecito disciplinare se il fatto è di scarsa rilevanza.

17. L'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari è il Consiglio Giudiziario.
18. La responsabilità disciplinare del Magistrato per la violazione di uno o più doveri deve essere accertata nell'ambito di un'apposita procedura, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa dell'incolpato.
19. L'illecito disciplinare si prescrive una volta decorsi tre anni dalla commissione della condotta rilevante. L'avvio del procedimento disciplinare e l'apertura del procedimento penale rilevante a fini disciplinari sospende il termine di prescrizione.
20. Il termine di prescrizione della responsabilità disciplinare per i fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge decorre dal momento della sua entrata in vigore.

Art. 13
(Formazione)

1. Al fine di garantire gli approfondimenti scientifici e professionali necessari a svolgere la loro funzione con indipendenza, autonomia, competenza e preparazione i Magistrati hanno il diritto-dovere di partecipare alla formazione iniziale e continua. Il Consiglio Giudiziario, entro il 31 dicembre di ogni anno, adotta i piani di formazione annuali per gli Uditori Commissariali e per i Magistrati di carriera. Il Magistrato Dirigente predispone e presenta al Consiglio Giudiziario, entro il mese di gennaio di ogni anno, il resoconto dei piani di formazione dell'anno precedente. Il Consiglio Giudiziario, d'intesa con la Segreteria di Stato per la Giustizia, può stringere accordi con Istituti di formazione anche all'estero. La Formazione si estende alla trattazione delle questioni economiche, sociali e culturali relative all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Art. 14
(Il Magistrato Dirigente)

1. Il Magistrato Dirigente è nominato dal Consiglio Giudiziario, tra i Magistrati di carriera con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori quattro anni, previa valutazione dell'attività svolta.
2. Al Magistrato Dirigente sono attribuite le funzioni di:
 - a) organizzare il lavoro del Tribunale e dei singoli Magistrati. La distribuzione del lavoro giudiziario dev'essere effettuata in modo tale da consentire il buon andamento dell'attività giudiziaria, tenendo in considerazione la professionalità, l'esperienza e le attitudini di ciascun Magistrato e l'esigenza di offrire a ciascun Uditore Commissariale la possibilità di conseguire la necessaria formazione in ciascun settore della giurisdizione in vista delle valutazioni di professionalità;
 - b) esercitare – nel rispetto dell'autonomia e indipendenza di ciascun Magistrato nella trattazione e definizione dei procedimenti assegnati - la sorveglianza sui Magistrati, con il potere di accedere e acquisire le informazioni utili per l'esercizio delle funzioni proprie e, nei casi previsti dalla legge, per rappresentare la situazione del Tribunale e l'attività da esso svolta;
 - c) coordinare e dirigere gli uffici giudiziari, esercitando la sorveglianza sull'esercizio delle funzioni amministrative;
 - d) partecipare al Consiglio Giudiziario redigendo, nei casi previsti dalla legge, le apposite relazioni previste dalla presente legge e quelle comunque richieste dal Consiglio Giudiziario;
 - e) segnalare al Consiglio Giudiziario i fatti che possono integrare illeciti disciplinari dei Magistrati;
 - f) essere udito in Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia in seduta segreta, quando almeno un terzo di questa lo richieda e nei casi previsti dalla legge;
 - g) decidere entro dieci giorni dalla ricezione sulle domande di astensione con decreto motivato e disporre, nel caso di accoglimento, la riassegnazione del fascicolo ad altro giudice, secondo criteri di rotazione prestabiliti.

3. Il Magistrato Dirigente è tenuto, entro il mese di aprile d'ogni anno, a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e a seguito di presa d'atto del Consiglio Giudiziario, la relazione sullo stato della giustizia dell'anno precedente, comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai Magistrati di ogni grado.

4. In circostanze eccezionali e contingenti e per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a due anni se persistono le medesime circostanze, il Dirigente del Tribunale può essere nominato fra personalità esterne alla Magistratura sammarinese di carriera, di chiarissima fama e comprovata esperienza di direzione di strutture o uffici giudiziari. Egli è equiparato al Magistrato Dirigente ad ogni effetto.

5. Su proposta del Magistrato Dirigente il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria nomina, tra i Magistrati, un Dirigente supplente. Il Magistrato Dirigente, dandone comunicazione al Consiglio Giudiziario, può delegare il Dirigente Supplente:

- a) ad adottare provvedimenti urgenti in vece del Magistrato Dirigente in caso di sua impossibilità a provvedervi in tempo utile;
- b) alla raccolta e/o all'elaborazione dei dati statistici necessari alla redazione di eventuali relazioni;
- c) alla sorveglianza del lavoro degli Uditori Commissariali con particolare riguardo al loro percorso di crescita professionale, fermo restando il principio di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attività giurisdizionale di questi e dei Commissari della Legge deleganti.

6. Il Magistrato Dirigente, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, è tenuto ad osservare le norme che ne regolano l'esercizio.

7. Il Magistrato Dirigente che, con dolo o colpa grave, incorra in una o più violazioni disciplinari proprie dei Magistrati e la gravità delle violazioni sia tale da pregiudicare il corretto esercizio delle sue funzioni, può essere rimosso dalla funzione dirigenziale con provvedimento del Consiglio Giudiziario, deliberato con la maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 15

(Il Consiglio Giudiziario)

1. Il Consiglio Giudiziario, presieduto dai Capitani Reggenti, è l'organo garante dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura.

2. Fa parte di diritto del Consiglio Giudiziario il Magistrato Dirigente, il quale svolge le funzioni di vicepresidente e, per delega dei Capitani Reggenti, ne cura l'organizzazione e il funzionamento secondo quanto stabilito dal Regolamento interno. Il Magistrato Dirigente non esercita il diritto di voto e non si computa ai fini del calcolo del *quorum* strutturale e funzionale delle deliberazioni.

3. Il Segretario di Stato per la Giustizia e il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia possono intervenire alle riunioni del Consiglio Giudiziario per fare comunicazioni, fornire o richiedere chiarimenti. Essi non possono, tuttavia, essere presenti alle deliberazioni.

4. I componenti del Consiglio Giudiziario sono eletti:

- a) quattro dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi, scelti fra cittadini sammarinesi, non Magistrati, con la qualifica di professori universitari in materie giuridiche, o in possesso di laurea in tali materie o comunque con consolidata esperienza in materia di ordinamento giudiziario. Non possono essere eletti più di due iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino. Tale incompatibilità si estende al coniuge o convivente degli iscritti al predetto Albo, nonché ai parenti dei medesimi fino al secondo grado in linea retta e fino al terzo grado in linea collaterale;
- b) quattro dai Magistrati, dei quali tre scelti fra i Commissari della Legge confermati nell'incarico e di carriera e uno scelto fra i Giudici d'Appello di carriera o per specifico incarico, purché confermati nell'incarico, oppure fra i Giudici di Terza Istanza. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Le votazioni si svolgono in distinte riunioni che possono essere convocate anche in giorni

immediatamente consecutivi. A tal fine la Reggenza convoca i Magistrati di cui al successivo comma 5 e ne presiede la riunione.

5. I Commissari della Legge di carriera confermati nell'incarico, i Giudici d'Appello anch'essi confermati nell'incarico e i Giudici di Terza istanza eleggono, con due distinte votazioni, i tre Commissari della Legge e il Giudice d'Appello o il Giudice di Terza Istanza di cui al precedente comma 4, lettera b), esprimendo fino a tre preferenze per i Commissari della Legge e una preferenza per il Giudice d'Appello o il Giudice di Terza Istanza. In caso di parità di voti è eletto il Magistrato con maggiore anzianità di ruolo. In caso in cui vi sia pari anzianità di ruolo è eletto il Magistrato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, è eletto il Magistrato con maggiore anzianità anagrafica. I componenti elettivi di cui al comma 4, lettera b) sono immediatamente rieleggibili, per una sola volta.

6. Il Consiglio Giudiziario dura in carica quattro anni a partire dalla sua prima riunione. Il Consiglio Giudiziario si riunisce, una volta che sono stati eletti i componenti sia dalla parte laica che dalla parte togata, entro due settimane. I componenti elettivi di cui alla lettera a) del comma 4 non sono immediatamente rieleggibili e, finché sono in carica, non possono fare parte del Consiglio Grande e Generale né del Congresso di Stato. I Magistrati eletti continuano ad esercitare le loro funzioni giudiziarie e, in caso di cessazione dalle stesse, decadono dalla carica di componente del Consiglio Giudiziario.

7. Trascorsi quattro anni dalla prima riunione del Consiglio Giudiziario, e fino alle elezioni dei nuovi componenti, il Consiglio Giudiziario si riunisce e delibera solo per questioni di ordinaria amministrazione. In tal periodo è consentito l'avvio delle procedure di reclutamento dei Magistrati. Sono precluse la valutazione di professionalità e la nomina dei Magistrati, la nomina del Magistrato Dirigente e la decisione sui procedimenti disciplinari.

8. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai, il Segretario di Stato per la Giustizia e il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia partecipano, senza diritto di voto, alla seduta del Consiglio Giudiziario in cui viene discussa la Relazione annuale del Magistrato Dirigente.

9. Il Consiglio Giudiziario verifica nella prima seduta la validità dei titoli dei componenti eletti. Delibera in materia di reclutamento, nomina, conferma, promozione, valutazione di professionalità e disciplina dei Magistrati, secondo le leggi di ordinamento giudiziario. Esprime pareri su questioni generali in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione degli uffici giudiziari, su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia o della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Nomina il Magistrato Dirigente del Tribunale tra i Commissari della Legge e i Giudici di Appello con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo che ricoprono.

10. Le deliberazioni del Consiglio Giudiziario, salvo diversamente previsto dalla presente legge, sono assunte con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti la deliberazione s'intende non approvata.

11. Il Consiglio Giudiziario adotta a maggioranza qualificata il Regolamento interno con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle proprie attività, le cause di decadenza o incompatibilità dei componenti eletti, la sostituzione di quest'ultimi con i primi dei non eletti.

12. Il Consiglio Giudiziario adotta a maggioranza qualificata un codice etico dei Magistrati.

13. Il Consiglio Giudiziario si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale. Possono essere comunque convocate sedute d'iniziativa dei Capitani Reggenti o su richiesta di tre componenti eletti. Le convocazioni del Consiglio Giudiziario, l'ordine del giorno delle sedute e le deliberazioni assunte dallo stesso sono trasmesse alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Segretario di Stato per la Giustizia.

14. I componenti del Consiglio Giudiziario non sono perseguibili per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

15. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere svolte le elezioni dei componenti del Consiglio Giudiziario secondo le disposizioni in questa contenute. Il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria di cui alla Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche permane in carica sino all'insediamento del Consiglio Giudiziario nominato ai sensi della presente legge.

Art. 16
(Giudizio disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti del Magistrato può essere promossa, anche sulla base delle segnalazioni e degli esposti, comunque pervenuti in forma non anonima, nei casi e secondo le procedure stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario:
 - a) da almeno un terzo della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia;
 - b) dal Magistrato Dirigente.
2. L'istruttoria preliminare del procedimento disciplinare, la cui contestazione riguarda l'applicazione di una sanzione diversa dall'ammonimento, è affidata al Commissario della Legge incaricato dal Consiglio Giudiziario, a rotazione per un anno, il quale prosegue nell'esercizio della funzione per la definizione delle pratiche pervenute in costanza dell'incarico. Il Commissario della Legge incaricato può chiedere apposita relazione al Magistrato Dirigente. Il Commissario della Legge incaricato non può fare parte del Consiglio Giudiziario e non può essere nuovamente nominato nello stesso incarico nei due anni successivi.
3. Il Commissario della Legge incaricato, all'esito dell'istruttoria preliminare, delibera l'archiviazione della pratica, rilevando con provvedimento motivato la manifesta infondatezza dell'addebito, o esercita l'azione disciplinare. In questo caso rimette il giudizio disciplinare, con provvedimento motivato, al Consiglio Giudiziario.
4. Contro l'archiviazione può essere proposta impugnazione dal soggetto che ha promosso l'azione disciplinare, enunciando gli specifici motivi in fatto e in diritto a sostegno del gravame. Sull'impugnazione decide con provvedimento motivato il Giudice d'Appello, designato a tal fine dal Consiglio Giudiziario a rotazione per un anno, il quale conferma il provvedimento di archiviazione o lo annulla con rinvio al Consiglio Giudiziario per il giudizio disciplinare. Il Giudice d'Appello incaricato non può fare parte del Consiglio Giudiziario e non può essere nuovamente nominato nello stesso incarico nei due anni successivi.
5. La sospensione in via cautelare del Magistrato incolpato può essere proposta dal Commissario della Legge che esercita l'azione disciplinare. Il Consiglio Giudiziario può disporla anche d'ufficio o su richiesta dell'organo che ha promosso la procedura.
6. La sospensione in via cautelare del Magistrato incolpato è disposta dal Consiglio Giudiziario nei casi in cui la contestazione attenga a fatti che, nelle more del procedimento disciplinare, non ne consentono la permanenza nelle funzioni.
7. Il provvedimento di sospensione in via cautelare è impugnabile dal Magistrato, per motivi di merito o di legittimità, mediante ricorso al Collegio Garante.
8. Il giudizio disciplinare nei confronti dell'incolpato è riservato alla competenza del Consiglio Giudiziario che delibera a maggioranza semplice.
9. Il Consiglio Giudiziario delibera sull'azione disciplinare con provvedimento motivato di esclusione dell'addebito o di applicazione di una sanzione disciplinare, diversa dall'ammonimento, all'esito di un'apposita udienza di discussione in cui il Magistrato incolpato può farsi difendere e rappresentare da un Avvocato, presentare memorie e documenti, chiedere di essere ascoltato, proporre l'audizione di testi e l'acquisizione di documenti. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia che ha promosso l'azione disciplinare, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, può partecipare all'udienza di discussione presentando memorie e documenti o proponendo l'acquisizione di documentazioni o testimonianze. Il Consiglio Giudiziario, se lo ritiene necessario ai fini della decisione, può procedere all'acquisizione di prove dichiarative o documentali.
10. Il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Giudiziario è impugnabile, per motivi di merito o di legittimità, dall'interessato o dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia che ha promosso la procedura e partecipato all'udienza di discussione, mediante ricorso al Collegio Garante.
11. Al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.
12. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti il procedimento di applicazione della sola sanzione dell'ammonimento è adottato dal Consiglio Giudiziario, sentito il Magistrato interessato,

con procedura sommaria. Il provvedimento disciplinare adottato è impugnabile ai sensi del comma 10.

Art. 17
(Disposizioni transitorie)

1. Le procedure di concorso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono e si completano secondo le norme indicate nei relativi avvisi pubblici di vacanza.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. La Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 come successivamente modificata, la Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1 e la Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 come successivamente modificata, ad eccezione dell'articolo 10, e la Legge 16 settembre 2011 n.138 sono abrogate.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini